

Politiche del lavoro

Reddito di cittadinanza: beneficiari e beneficio economico

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro

È pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29 marzo scorso il Decreto legge n. 4/2019 convertito, con modifiche, in legge n. 26 del 28 marzo 2019. Il testo, approvato dal Senato in seconda lettura, conferma le disposizioni originarie del Decreto legge ma contiene numerose, significative, modifiche volte soprattutto a reprimere gli eventuali, possibili, abusi da parte dei richiedenti. In tal senso è stato reso più severo il regime delle separazioni e dei divorzi ed è stato ulteriormente modificato il sistema sanzionatorio. Di contro, migliorano le condizioni nei casi in cui siano presenti nel nucleo familiare persone diversamente abili.

Reddito di cittadinanza

L'articolo 1, legge n. 26/2019 definisce il reddito di cittadinanza una *"misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualanza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro"*.

Il **Fondo per il reddito di cittadinanza** è stato finanziato dalla legge di bilancio 2019 con una dotazione di 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, dote notevolmente ridotta rispetto all'importo iniziale che era pari a 9 miliardi di euro a partire dal 2019. Parte delle suddette risorse (1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) sono destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al funzionamento dell'Anpal servizi SpA.

A tal proposito è opportuno tenere presente che, secondo dati Eurostat sui "servizi per il mercato del lavoro", all'interno dei quali rientrano le spese specificamente destinate ai servizi pubblici per l'impiego, documentano il significativo divario italiano rispetto agli altri principali paesi europei: nel 2015 la spesa risultava in Italia pari allo 0,04% del Pil, rispetto allo 0,36 della Germania, allo 0,25 della Francia e allo 0,14 della Spagna. In termini di spesa per l'insieme di disoccupati e forze lavoro potenziali, si va dai circa 3.700 euro pro-capite spesi dalla Germania, ai 1.300 della Francia, ai 250 della Spagna, ai 100 dell'Italia.

La misura sostituisce il previgente Reddito di inclusione (ReI) che, a norma dell'articolo 13, legge in commento, non può più essere richiesto a decorrere dal 1° marzo 2019. Coloro che già ne erano titolari continueranno a fruirne per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6, Decreto legislativo n. 147/2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del richiamato Decreto legislativo n. 147/2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

Pensione di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza assume la denominazione di "pensione di cittadinanza" (PdC) nel caso di nuclei familiari "composti da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita). Durante l'*iter* di conversione il requisito è stato modificato e, fermo restando il compimento dei 67 anni in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare,

Percorsi

la PdC può essere riconosciuta anche quando vi sia la convivenza “*esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, ... di età inferiore al predetto requisito anagrafico*”. Per l’accesso alla PdC valgono le stesse regole previste per il reddito di cittadinanza, salvo una diversa previsione, come nel caso di disponibilità all’impiego e alla formazione che non è richiesta per beneficiare della PdC. Nel caso di nuclei già beneficiari del RdC, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane.

Beneficiari

Il Reddito di cittadinanza - così come la pensione - è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei richiesti requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali.

Con riferimento alla cittadinanza e alla residenza, il componente richiedente il beneficio deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera *b*), Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera *b*), Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che disciplina il soggiorno in Italia dei cittadini dell’Unione europea definisce “familiare”:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b*);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b*);

Quanto al diritto di soggiornare nel territorio dello Stato italiano, si ricorda che:

- i cittadini dell’Unione europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, purché siano in possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Il diritto di soggiorno si estende anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità. Per periodi superiori a tre mesi il soggiorno è ammesso in presenza di una delle seguenti situazioni: il cittadino dell’Unione è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria; è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria. Il diritto si estende ai familiari, cittadini o no dell’Unione, che accompagnano un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare come sopra definito;

- possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea entrati regolarmente nel territorio italiano, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dalla direttiva 2003/109/Ce, recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 3/2007 che ha novellato il Testo Unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998, artt. 9 e 9-bis). I cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano lo *status* di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”, che ha sostituito la “carta di soggiorno” prevista in precedenza. Lo straniero deve dimostrare, salvo determinati casi, la disponibilità di un reddito non infe-

riore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

A norma della direttiva 2003/109/Ce (art. 11) nonché della giurisprudenza costituzionale (n. 106/2018), i soggiornanti di lungo periodo sono equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali. I titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo hanno diritto di "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale" (1).

Secondo la citata sentenza n. 106/2018 la Corte Costituzionale, lo *status* di cittadino non è di per sé sufficiente al legislatore per operare nei suoi confronti erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto allo straniero legalmente risiedente da lungo periodo. In diverse occasioni la Corte ha inoltre sancito che le politiche sociali possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza purché il maggior radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di Paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (2).

Requisiti reddituali e patrimoniali

Per l'accesso al RdC e alla PdC, il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro. In presenza di minorenni l'Isee si calcola come previsto dal-

l'articolo 7, medesimo D.P.C.M. Vale a dire che in caso di genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, il genitore naturale si considera facente parte del nucleo familiare del figlio; **2)** un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito a fini Isee, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; **3)** un valore del **patrimonio mobiliare**, come definito a fini Isee, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, e di euro 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

4) un **valore del reddito familiare** inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, stesso articolo 2. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee (di seguito denominata "Ds"). Secondo il comma 6, articolo 2, ai soli fini del RdC il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del Decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, legge n. 190/2014. I trattamenti assistenziali

(1) Art. 1, Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.

(2) sentenza n. 432/2005; ordinanza n. 32/2008; sentenze nn. 222/2013, 133/2013 e 40/2011.

Percorsi

in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (Siuss), di cui all'articolo 24, Decreto legislativo n. 147/2017, secondo le modalità ivi previste.

È infine previsto un limite al valore dei ***beni durrevoli in godimento***:

1) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, Decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti richiesti per l'accesso al RdC. Con riferimento al patrimonio mobiliare, la variazione che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, se non già compresa nella Dsu.

Il comma 1-bis dell'articolo 2 in esame, inserito nel corso dell'*iter* parlamentare, dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea debbano produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. La certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all'originale). In base al successivo ***comma 1-ter***, sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione:

- i soggetti aventi lo *status* di rifugiato politico. Sembra opportuna una più chiara definizio-

ne di tale fattispecie, considerato che la normativa reca una nozione generale di rifugiato;

- i casi in cui le convenzioni internazionali dispensano diversamente;
- i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni. La definizione dell'elenco di tali Paesi è demandata ad un Decreto ministeriale pertanto la norma procurerà non poche difficoltà ai cittadini di Paesi terzi.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza disciplinato dal comma 4 dell'articolo 2 della norma in commento è utilizzato per rapportare i valori reddituali alla composizione del nucleo familiare, partendo da "1" come valore da applicare al nucleo unipersonale, per arrivare al tetto massimo di 2,2 volte in caso di componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza:

- il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero sino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita ai fini Isee.

Peraltra, il testo della legge n. 26/2019 pubblicato sulla G.U. n. 75 contiene un errore, probabilmente di trascrizione, per cui non verrebbe più previsto l'incremento per i soggetti maggiorenni presenti nel nucleo.

L'*errata corrige* è stata però pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2019, così ripristinando il testo approvato dall'Aula del Senato e già riportato sui nuovi modelli di domanda aggiornati dall'Inps ai primi di aprile.

La composizione del nucleo

Ai fini del RdC il nucleo familiare è definito dal Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)(3) che, in linea di massima e con alcune particolarità stabilisce che:

(3) Art. 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.

- il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu;
- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo alcune situazioni specifiche;
- il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

Il comma 5, articolo 2, legge n. 26/2019 interviene su queste disposizioni e stabilisce che in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti regole:

- a)** i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Inoltre, se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
- a-bis)** i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini Isee o ai fini anagrafici continuano a farne parte ai fini Isee anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- b)** il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.

In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare occorre la presentazione di una Dsu aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo. Salvo le variazioni conseguenti a decessi e nascite, la prestazione decade d' ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini Isee aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di RdC.

Esclusioni

Non viene più previsto che non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. L' esclusione riguarda ora i singoli componenti, per cui non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatto salvo che le stesse fossero per giusta causa. Il componente che si trova in questa situazione non rileva nel computo della scala di equivalenza.

Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3, di cui si dirà nell'apposito approfondimento.

Inps, circolare n. 43/2019

Esempio di calcolo del RdC

Ipotesi A): Nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 1 minorenne in possesso dei requisiti per l'accesso al RdC e una scala di equivalenza (s.e.) pari a 1,6.

Caso 1. Il nucleo familiare vive **in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo**, e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta **solo la quota A**, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per la s.e., e il reddito familiare.

$$\text{QUOTA A} [(6.000 * 1,6) - 4.530] = 5.070 \text{ euro annui, pari a } 422 \text{ euro mensili.}$$

Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà con un **mutuo annuo di 8.000 euro** e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta oltre **la quota A anche la quota B, ridotta** al massimale di **1.800 euro** previsto dalla norma per il mutuo.

$$\text{QUOTA A} = 5.070 \text{ euro annui, pari a } 422 \text{ euro mensili}$$

$$\text{QUOTA B} = 1.800 \text{ euro annui, pari a } 150 \text{ euro mensili}$$

$$\text{TOTALE} = 6.870 \text{ euro annui, pari a } 572 \text{ euro mensili}$$

Caso 3. Il nucleo vive **in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.000 euro** e possiede un reddito familiare pari a **13.000 euro**. A tale nucleo non spetta la quota A, in quanto il reddito è superiore a 9.600 euro ($6.000 * 1,6$), ma solo la quota B.

$$\text{QUOTA B} = 3.000 \text{ euro annui, pari a } 250 \text{ euro mensili}$$

Ipotesi B) il Nucleo familiare, composto da 1 solo soggetto in possesso dei requisiti per l'accesso al RdC e reddito di 5.900 euro (s.e. pari a 1), vive in abitazione di proprietà **senza pagare il mutuo**. A tale nucleo spetta solo la quota A che sarebbe pari **100 euro annui**, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro e il reddito. Tuttavia, la norma prevede che il beneficio annuo non può essere inferiore a **480 euro annui**.

Percorsi

Il beneficio economico

Il beneficio economico derivante dal RdC è su base annua anche se erogato mensilmente e si compone di due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della già vista scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 5;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini Isee, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, o, in alternativa, una integrazione pari alla misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

In ogni caso il beneficio non può essere superiore a 9.360 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotto per il valore del reddito del nucleo familiare, né (se riconosciuto) può essere inferiore a 480 euro annui.

I suddetti benefici economici sono esenti dal pagamento dell'Irpef ai sensi dell'art. 34, terzo comma, D.P.R. n. 601/1973.

Il RdC è riconosciuto per il periodo in cui perdurano i requisiti che ne hanno consentito la fruizione, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è presentata la domanda, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabili.

In presenza dei requisiti, infatti, il RdC può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

L'erogazione del RdC è compatibile con il godimento della NASPI nonché dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-coll) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrono le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'Isee.

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 29 luglio 2019, saranno stabilite le modalità di erogazione del RdC suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, e ciò rileva e non poco per la misura dello sgravio spettante al datore di lavoro che assuma un beneficiario di RdC. La Pensione di cittadinanza è invece suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'Isee per l'intera annualità.

Peraltra, aspetto di forte rilevanza per gli operatori del settore, ***il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie***, di cui all'articolo 9-bis, Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ***che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso***. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'Inps con modalità stabilite dall'Istituto stesso che mette l'informazione a disposizione della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, legge n. 26/2019.

Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, la comunicazione all'Inps deve essere effettuata, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno.

A titolo di incentivo, non cumulabile con quello di cui all'art. 8, c. 4, per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale il beneficio economico del RdC non

subisce variazioni (fermi restando i limiti di durata) ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente.

Il RdC è richiesto dopo il quinto giorno di ogni al gestore del servizio (Poste italiane) che rilascia una Carta, ricaricabile, gestita dal gestore del servizio (Poste italiane) dalla quale possono essere prelevati contanti per un massimo di cento euro al mese per singolo individuo, moltiplicato per la già vista scala di equivalenza. La carta può essere utilizzata per le spese già previste per la carta acquisti, consente l'emissione di un bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione o della rata di mutuo, non può essere utilizzata per giochi che prevedano vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari del RdC sono riconosciute le agevolazioni previste per le famiglie economicamente svantaggiate in materia di tariffe elettriche e del gas.

Il comma 15 dell'articolo 3 dispone che il beneficio sia ordinariamente *fruito entro il mese successivo a quello di erogazione*, dal mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del bene-

ficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

A seguito delle osservazioni prodotte dal Garante per la privacy non è più previsto il monitoraggio delle singole spese ma viene demandata ad apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in argomento) - la definizione delle modalità con cui, mediante il ***monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta RdC***, si può verificare la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

L'Inps ha reso disponibili i modelli aggiornati, da utilizzare a far data dal 6 aprile. Si ricorda che la domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente con Pin o Spid oppure tramite un CAF o un patronato.